



La Regione ha varato il nuovo regolamento. L'indennità di partecipazione diventa obbligatoria

Campania, così cambiano i tirocini nelle aziende

L'obbligo di corrispondere ai tirocinanti un'indennità mensile di almeno 400 euro lordi costituisce una delle principali novità introdotte dal nuovo regolamento varato dalla Giunta Regionale della Campania in materia di tirocini (delibera n. 243 del 22 luglio 2013), recependo le linee guida definite in sede di Conferenza Stato Regioni nel gennaio 2013.

Come noto, possono ospitare tirocinanti datori di lavoro pubblici e privati, tra cui le imprese. La nuova disciplina fissa al riguardo criteri rigorosi per quantificare il numero dei tirocini attivabili. I limiti sono i seguenti:

- a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante;
- b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti;
- c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti;
- d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti;
- e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti;
- f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato.

Tipologia e durata

Il tirocinante può svolgere, presso la stessa azienda, solo un percorso di tirocinio. La durata minima è di un mese, quella massima varia a seconda della tipologia del tirocinio attivato.

Tirocini formativi e di orientamento. Riguardano soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio. Hanno una durata massima di sei mesi.

Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono rivolti a soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di



cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di cassa integrazione

ordinaria. Hanno una durata massima di dodici mesi. Se il tirocinante è in regime di cassa integrazione speciale o di cassa integrazione cosiddetta in deroga, non ha diritto all'indennità, percependo già una forma di sostegno del reddito.

Tirocini per soggetti disabili, persone svantaggiate (es. tossicodipendenti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, detenuti), **richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.** Possono essere sia formativi e di orientamento, sia di inserimento o reinserimento. La durata massima varia dai dodici mesi per

le persone svantaggiate ai ventiquattro mesi per i disabili.

Come si attiva

L'attivazione di un tirocinio formativo richiede la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore (potrebbe essere l'Arilas, l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione, come anche un Centro per l'impiego, una Università, ecc.) e un soggetto ospitante (es.: un'impresa).

La convenzione deve essere corredata da un progetto formativo finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante.

I tirocini devono svolgersi presso una sede del soggetto ospitante ubicata nel territorio della Regione Campania.

Il soggetto promotore è tenuto a garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, supportando tanto il tirocinante quanto il soggetto ospitante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo.

All'impresa o altro datore di lavoro spetta invece la nomina del tutore del tirocinante, da individuare tra lo stesso datore di lavoro, un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno un anno, oppure un socio lavoratore.

Il tutore del tirocinante, al termine del tirocinio, trasmetterà all'Arilas o altro soggetto promotore una relazione finale o delle schede descrittive dell'attività svolta e delle competenze acquisite dal tirocinante.

Ecco i requisiti per poterli attivare

Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che si concretizza in un periodo di inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione

del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante. Proprio perché non è un rapporto di lavoro, la percezione dell'indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

Il tirocinante può essere adibito a funzioni produttive solo ed esclusivamente al fine di conseguire, su specifiche funzioni, i livelli di professionalità previsti dal progetto. In tal caso, va affiancato da persone con competenze già acquisite e di

provata esperienza. Per ospitare tirocinanti le imprese devono essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e con le norme sul diritto al lavoro dei disabili. Non devono avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l'attivazione, ad eccezione di quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Non devono inoltre avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.